



GUN 18/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 08.07.2025 perveniva, referto gara da parte degli ufficiali di gara, denominata "Campionato Italiano Singolo Cat. M/A" svoltasi presso il bowling Martesana (MI) nei giorni del 21 e 22 luglio 2025 in cui veniva riportato "*[omissis]* l'Atleta Giantomassi Davide è stato squalificato per mancanza di croce *[omissis]* il padre di Giantomassi Davide ha verbalmente inveito nei confronti dell'Organizzazione FISBB della Manifestazione *[omissis]* atleti che si sono ritirati dalla manifestazione ADRIANO CHIARELLO *[omissis]* MARK JOSEPH NOLASCO *[omissis]* SAMUEL DE LUCA *[omissis]* ERIK MARRONE *[omissis]*"; tale partita avveniva in auto arbitraggio;
- in data 09.07.2025 questo Organo di Giustizia chiedeva integrazione sulla precedente comunicazione in cui si chiedeva se il soggetto indicato era un tesserato e sulle frasi dallo stesso proferite;
- in data 16.07.2025 perveniva relazione integrativa in cui veniva indicato il nome completo del tesserato GIANTOMASSI Denis e le frasi dallo stesso proferite;
- veniva chiarito che GIANTOMASSI Denis usava frasi sconvenienti





*"[omissis] andiamo via da questo Bowling di merda [omissis] non voglio parlare con nessuno!!!...lasciatemi stare che in questo momento sono pericoloso !!! [omissis]"*.

**Considerato che:**

*l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";*

*l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";*

*l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";*

*l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti*





*nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";*

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara "Campionato Italiano Singolo Cat. M/A" svoltasi presso il bowling Martesana (MI) nei giorni del 21 e 22 luglio 2025 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del tesserato GIANTOMASSI Denis.

Anche gli atleti - ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE che hanno abbandonato la manifestazione non hanno posto in essere un comportamento scusabile ed esente da sanzioni.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dai predetti atleti, durante la competizione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i tesserati succitati hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

V'è da sottolineare, inoltre, che il tesserato GIANTOMASSI Denis è stato più volte ripreso dai Direttori di gara, ma nonostante tutto lo stesso, imperterrito, ha continuato nelle sue modalità antisportive arrivando.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 32 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo





Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà,:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore GIANTOMASSI Denis al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il tesserato GIANTOMASSI Denis a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i giocatori ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno i giocatori ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati GIANTOMASSI Denis - ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.





- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 24 luglio 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



